

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRONCHI, CARON, PIERACCINI, CIFARELLI, VALORI, PARRI, BERGAMASCO, BIAGGI e DE LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1969

Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica

ONOREVOLI SENATORI. — Riteniamo necessaria ed urgente una norma interpretativa dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, numero 1430.

L'articolo 78, invero, ai paragrafi nn. 6 e 9 così recita:

« 6. — I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario, a cui il Governo italiano o altra Autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia, nel periodo tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione o delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite.

« Tutte le somme che siano state a tale titolo percepite dovranno essere restituite ».

« 9. — Ai fini del presente articolo:

a) l'espressione "cittadini delle Nazioni Unite" si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a condizione che esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell'armistizio con l'Italia ».

« L'espressione "cittadini delle Nazioni Unite" si applica anche a tutte le persone fisiche ed alle società o associazioni che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche ».

Giova, in primo luogo, rilevare subito le differenze tra il testo italiano ed il testo francese, il quale ultimo, per l'articolo 90 dello stesso Trattato, insieme ai testi inglese e russo di identico tenore, ha prevalenza sul testo italiano. Nel paragrafo n. 6 il testo

italiano omette « qualunque » altra Autorità italiana (une Autorité italienne quelconque). Nel paragrafo n. 9, lettera *a*), secondo comma (che è quello che interessa), il testo francese termina con le parole « traitées comme ennemies » ben diverse da: « considerate come nemiche ».

In base a questo secondo comma del paragrafo n. 9, lettera *a*), diversi cittadini italiani di origine ebraica, le cui tragiche vicissitudini è perfettamente superfluo riportare alla mente di questa onorevole Assemblea, richiesero l'esenzione dall'imposta straordinaria sul patrimonio emanata il 29 marzo 1947, n. 143, richiamandosi in particolare alla legislazione « vigente » in Italia durante la guerra, soprattutto da parte della Repubblica sociale italiana, che con il Manifesto programmatico di Verona solennemente affermava che: « gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri e durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica », e con successivo decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale d'Italia* il 10 gennaio 1944, n. 6), disponeva un trattamento perfettamente ricalcante quello riservato dalla legge di guerra 8 luglio 1938, n. 1415 ai sudditi stranieri nemici, con la confisca

e spoliazione dei loro beni immobiliari e mobili.

Nel lungo iter dei ricorsi sia amministrativi che giudiziari è stato numerose volte, a tutti i livelli, riconosciuto il diritto alla esenzione da parte dei richiedenti. Numerose altre volte, invece, tale diritto è stato loro negato.

È pertanto necessaria l'emanazione di una disposizione di legge, che, tutelando un diritto di una minoranza etnica del popolo italiano, interpreti chiaramente lo spirito della norma contenuta nel Trattato di pace, secondo la effettiva volontà dei firmatari del Trattato stesso, volontà, del resto, già più volte chiarita nelle decisioni delle Commissioni italo-alleate, nominate in base all'articolo 83 del Trattato, a dirimere tutte le contestazioni sorgenti dalla interpretazione dell'articolo 78, nelle quali Commissioni è stato più volte riconosciuto che i cittadini italiani ebrei erano stati considerati e trattati durante la guerra « da nemici » e pertanto avevano pieno diritto all'esenzione *de quo*.

Pertanto i sottoscritti propongono l'approvazione del seguente articolo del quale, onorevoli senatori, sono evidenti la necessità giuridica, l'opportunità politica ed il valore morale.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera *a*), secondo comma, del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.